

# ENERGIA

- **Energia nucleare (articoli 25 e 26).**

## *La scelta nucleare: principi e procedure*

La scelta del ritorno all'energia nucleare è, in sintesi, un annuncio ed una delega al Governo che richiederà altri decreti legislativi per realizzare (a) gli elementi di filiera nucleare e (b) stabilire le relative procedure di attuazione.

La *filiera nucleare* comprende: gli impianti di produzione, gli impianti di fabbricazione del combustibile, lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, il deposito definitivo delle scorie radioattive. Le tipologie di impianti nucleari saranno definite in una delibera del CIPE, sentiti i ministeri competenti e gli enti locali. Le aziende produttrici dovranno farsi carico di contributi per costituire un *fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi*. Il principio che i costi dell'operazione, diretti ed indiretti, siano *tutti a carico delle aziende* attraversa tutto il provvedimento.

Per ciascuno degli elementi di filiera andranno indicati *i siti* sul territorio nazionale. Rispetto al delicato tema dei *siti* e del rapporto con le popolazioni coinvolte sono enunciati alcuni principi:

- ✓ possibilità di dichiarare i siti aree *di interesse strategico nazionale*, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione, di fatto forme di controllo militare;
- ✓ definizione di *elevati livelli di sicurezza*;
- ✓ riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con *oneri a carico delle imprese coinvolte*. In sintesi il principio del *risarcimento* al territorio ospite è riconosciuto, ma rinvia alle sole imprese della filiera nucleare l'onere relativo.

Dal punto di vista delle *procedure*, oltre quelle d'impatto ambientale previste per legge (VIA, valutazione di impatto ambientale e VAS, valutazione ambientale strategica) è previsto, in caso di accordo fra gli enti locali interessati, una *procedura semplificata* in cui gli atti siano sottoposti ad un'unica procedura; *l'autorizzazione unica* rilasciata dalle amministrazioni interessate sostituirà tutti gli atti necessari;

in mancanza di accordo fra gli enti locali interessati, è previsto *l'esercizio del potere sostitutivo del Governo*. Le autorizzazioni verranno rilasciate dal ministro dello Sviluppo economico, di concerto con l'Ambiente e le Infrastrutture e d'intesa con la Conferenza unificata delle Regioni. Sono previste campagne informative per le popolazioni interessate.

## *Sicurezza nucleare (articolo 29).*

È istituita l'*Agenzia per la sicurezza nucleare*, con forma e compiti modellate dalle Autorità nazionali di settore<sup>1</sup>. L'Agenzia è l'unico soggetto competente in tema di regolamentazione tecnica, controllo e autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività della filiera nucleare, con poteri prescrittivi e *sanzionatori* in caso di violazioni normative. L'Agenzia, a costo zero per lo Stato, è costituita sulla base dell'apporto di risorse dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dall'ENEA (attuale Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Sempre da risorse ENEA, in fase di commissariamento e scioglimento, è istituita (di fatto ricostituita) l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che mantiene il nome ENEA), ente pubblico sotto la diretta vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, con particolare attenzione al settore nucleare e allo sviluppo sostenibile.

- *Impianti eolici off shore (articolo 42).*

Rientrano nella competenza dello Stato anche i progetti di impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare (*off shore*). Si tratta di impianti normalmente di potenza elevata e di nuova generazione tecnologica.

- *Ricerca, innovazione energetica e nucleare di nuova generazione (articolo 38).*

L'articolo prevede, con approvazione del CIPE, l'adozione di un *piano operativo triennale* per la ricerca e l'innovazione energetica, con *risorse d'incentivazione* derivanti da un'apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente. I capitoli del piano, molto attuali nella prospettiva di adozione di tecnologie più avanzate in termini d'efficienza e sostenibilità ambientale riguardano:

- a) la realizzazione di progetti dimostrativi sulla *cattura* del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici e la realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee.
- b) la partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità nazionale di ricerca e di sviluppo:
  - ai programmi internazionali sul *nucleare di nuova generazione* (Generation IV International Forum) (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear

---

<sup>1</sup> L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. Sarà composta da un presidente e 4 membri, nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa delibera del consiglio dei Ministri. L'incarico dura 7 anni e prevede, tra l'altro, la predisposizione di una relazione annuale da inviare al Parlamento sulla stato dell'arte della sicurezza.

Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-Usa di cooperazione energetica», «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER);

- ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;
- ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente.

▪ *Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico (articoli 27).*

Entro la fine dell'anno in corso è prevista la realizzazione di *un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico*, sempre nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, da trasmettere alla Commissione Europea. Il piano è preparato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata delle Regioni. Il piano dovrà contenere:

- a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
- b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
- d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO, soggetti fornitori di servizi energetici e grandi centri commerciali;
- e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di micro cogenerazione e di piccola cogenerazione;
- f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;
- g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;

- h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
- i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare il loro accesso all'autoproduzione, con particolare riferimento alla micro generazione distribuita.

L'articolo 27 contiene anche una lunga serie di norme, prevalentemente dedicate alla semplificazione dei regimi di autorizzazione e di accesso alla rete.

Ad esempio gli interventi di manutenzione su elettrodotti per riparare, rimuovere o sostituire dei componenti di linea (come, sostegni, conduttori, funi di guardia e simili) non richiedono alcuna autorizzazione. Per interventi maggiori, è necessaria solo la denuncia di inizio attività ed il collaudo finale. E' prevista un'autorizzazione, da rilasciare al massimo entro 200 giorni, per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse ed autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. E' anche prevista una delega al Governo per il riordino e semplificazione della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle *risorse geotermiche*.

- *Fonti rinnovabili*

In sintonia con l'approccio per l'efficienza e risparmio energetico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza delle Regioni definirà *norme, criteri e procedure standardizzate* che le amministrazioni responsabili adotteranno per individuare le risorse rinnovabili disponibili e le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.

Con la stessa logica di coordinamento e semplificazione delle procedure è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata delle Regioni.

- *Mercato dell'energia*

*Borsa del gas (articolo 30).* Accanto alla Borsa elettrica, già funzionante, entro l'anno sarà operativa anche *la Borsa del gas*, affidata esclusivamente al Gestore del Mercato Elettrico, che già gestisce la Borsa elettrica. La società *Acquirente unico spa*, quale fornitore di ultima istanza, garantirà la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi fino a 200mila metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

L' Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrà vigilare sull'osservanza del divieto, agli operatori economici, di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta (Robin Tax) sui prezzi al consumo.

*Mercato unico energia elettrica (articolo 32).* Il tema riguarda le possibilità di accesso alla rete elettrica ed il ruolo di Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale. Terna spa dovrà, col finanziamento di soggetti investitori terzi, programmare, costruire ed esercitare (previo mandato): (a) uno o più potenziamenti delle infrastrutture di *interconnessione con l'estero* nella forma di "interconnector" (regolamento Ce 1228/2003), (b) opere di *decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale*, per realizzare un incremento fino a 2mila MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi terzi, specie quelli confinanti con l'Italia. Terna Spa comunicherà un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e le procedure per realizzarle con investitori esterni.